

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
3 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
"AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA ACQUE INTERNE, CACCIA"

**ARGOMENTO:**

P.D.L. "INTERVENTI PER FAVORIRE LA CONOSCENZA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VINI

PUGLIESI"

Relatore: Antonio Dell'Aquila

DECISIONE N. 75, ADOTTATA DALLA 3 COMMISSIONE A UNANIMITA'  
DEI VOTI DEI COMMISSARI PRESENTI, NELLA RIUNIONE DEL 4/11/1981

RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

la presente legge vuole dare un seguito concreto alle proposte formulate dal Consiglio Regionale nel corso dei numerosi dibattiti svoltisi sui problemi della vitivinicoltura della nostra regione, a conclusione dei quali è stato sempre unanimemente riconosciuto che per favorire il consumo e quindi la richiesta dei nostri vini è necessario farli meglio conoscere.

Infatti, nonostante il suo indiscutibile pregio, la produzione pugliese, forte di ben 18 vini a denominazione d'origine controllata, ognuno dei quali può vantare caratteristiche e pregi particolari, incontra notevoli difficoltà nella commercializzazione, soprattutto se rivolta ai mercati più lontani e qualificati.

I motivi sono noti: i nostri vini, salvo poche eccezioni, solo da poco tempo arrivano al consumatore con il loro nome.

Fino a non molto tempo fa la produzione pugliese veniva richiesta soprattutto dagli industriali e dai commercianti, per lo più non locali, che la utilizzavano come supporto di altri vini.

Era quindi, quella pugliese, una produzione conosciuta ed apprezzata più dagli intermediari che dai consumatori.

In epoca recente, le cooperative dei produttori ed alcune benemerite case vinicole locali, hanno modificato questa situazione, imbottigliando il prodotto e presentandolo con il suo nome.

La penetrazione, però, è lenta e difficoltosa:

- per i maggiori costi che debbono sopportare i vini pugliesi per arrivare nelle

località ove attualmente maggiormente si concentra il consumo e quindi la domanda (es. Italia del nord, Europa centrale, ecc.);

- perchè si presentano per ultimi su mercato saldamente occupato da produzioni dal nome già affermato e circondate da un alone di leggenda e di tradizioni che noi, al contrario, non ci siamo preoccupati di determinare.

Abbiamo quindi bisogno di far conoscere meglio i vini pugliesi, a noi stessi e agli altri, di metterli a più diretto contatto con i consumatori e soprattutto di valorizzarli, ricorrendo ad iniziative più numerose e programmate e non più sporadiche ed occasionali.

In proposito va sottolineato che un notevole contributo alla conoscenza e alla commercializzazione del vino pugliese può essere offerto dal collegamento col turismo, l'unica e vera nuova attività economica della Regione Puglia.

Attraverso i turisti i vini pugliesi possono trovare ulteriori consumatori, sia sul posto (in estate i nostri vini bianchi, leggeri, asciutti, di non elevato grado alcolico, serviti freschi, sono insuperabili) che nei luoghi di provenienza, nonchè i più convinti propagandisti, specie se il primo accostamento ai vini della nostra regione è legato al ricordo di un gradevole soggiorno.

Le finalità precedentemente indicate sono perseguite con la presente legge:

a) sui luoghi di produzione:

con la concessione di contributi per l'istituzione ed il funzionamento di enoteche di interesse regionale (art. 2), di enoteche scolastiche (art.3), di punti di vendita dei vini (art. 5), nonchè <sup>con</sup> la realizzazione di uno specifico piano di segnaletica stradale, tale da consentire il facile raggiun

gimento delle zone e degli impianti di produzione e commercializzazione, delle enoteche (art. 6);

b) al di fuori della Regione Puglia:

con il finanziamento dell'acquisto di enoteche mobili (art. 4); di punti di vendita di vini pugliesi sui luoghi di consumo (art. 5) e con altre iniziative promozionali (art. 7).

Le attività previste dalla presente legge saranno coordinate dalla Giunta regionale, mediante l'emanazione di apposite direttive.

Il piano di segnaletica stradale sarà realizzato a totale carico della Regione, come la successiva integrazione e manutenzione delle opere.

Le funzioni relative alla realizzazione e alla manutenzione delle opere di segnaletica stradale potranno essere delegate alle Province competenti per territorio.

Infine, attraverso la presente legge:

- si intende suscitare e sostenere lo spirito di iniziativa degli enti locali e degli organismi direttamente interessati al problema;
- si vogliono mettere tutti i DOC pugliesi su un piano di parità morale e materiale;
- si intende favorire e di conseguenza promuovere l'associazionismo dei produttori;
- si assegna un posto di particolare rilievo ai DOC e quindi si traduce in atto il desiderio dei produttori, fatto proprio dalla Regione Puglia, di portare avanti il discorso del miglioramento qualitativo, senza il quale le iniziative proposte e lo sforzo finanziario richiesto per realizzarle non darebbero i risultati sperati.

(Antonio Dell'Aquila)

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

III COMMISSIONE

DECISIONE N. 75 DEL 4/11/1981

1. La III Commissione ha preso in esame, nella seduta del 4/11/1981 la p.d.l. a firma Dell'Aquila e altri "Interventi per favorire la conoscenza e la commercializzazione dei vini pugliesi", assegnata dalla Presidenza del Consiglio in data 12/2/1981.

2. Dopo ampia discussione la Commissione, ad unanimità di voti dei Commissari presenti, ha deciso di esprimere parere favorevole su detta p.d.l. nel testo <sup>modificato</sup> di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La presente decisione è stata assunta con il voto favorevole dei Commissari: Bellomo, Di Giuseppe, Martellotta, Dell'Aquila, Ventura .

Decisione n. 75

Relatore : Antonio Dell'Aquila

*Aumy*

PROPOSTA DI LEGGE "INTERVENTI PER FAVORIRE LA CONOSCENZA E LA COMMERCIALIZZAZIONE  
DEI VINI PUGLIESI"

Art. 1  
(Finalità)

Con la presente legge la Regione Puglia promuove, coordina e finanzia:

- a) la istituzione ed il funzionamento di enoteche di interesse regionale e di punti di vendita del vino;
- b) la realizzazione di una specifica segnaletica vitivinicola;
- c) l'attuazione di altre iniziative di valorizzazione e di penetrazione del vino pugliese sui mercati italiani ed esteri.

AMM

Art. 2  
(Enoteche di interesse regionale)

Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le enoteche che posseggono i seguenti requisiti:

- 1) siano ubicate nell'ambito di Comuni della Regione Puglia interessati al la produzione di vini a denominazione di origine controllata;
- 2) siano istituite e gestite da Consorzi di cooperative, da Associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute, da Province e/o da Consorzi per la valorizzazione e la tutela di vini a denominazione d'origine controllata;
- 3) presentino vini pugliesi a denominazione d'origine e a denominazione geografica in una sede aperta al pubblico che possieda requisiti tali da richiamare la tradizione e la genuinità della produzione;
- 4) sviluppino un'azione di ricerca e di conservazione della documentazione relativa alla vitivinicoltura locale e alla cultura e alla civiltà contadina;
- 5) assumano iniziative per valorizzare i vini pugliesi e per favorirne la conoscenza ed il consumo;
- 6) s'impegnino a rispettare le direttive fornite dalla Giunta regionale e ad avvalersi, per la selezione dei vini da esporre, del parere del Comitato di cui al successivo art. 8 della presente legge.

*AM*

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione Consiliare Permanente*

*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

Art. 3

(Enotecche scolastiche)

Possono inoltre beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le enoteche di interesse regionale istituite e gestite dagli Istituti Tecnici Agrari e dagli Istituti Professionali per l'Agricoltura funzionanti nella Regione Puglia, anche se aventi sede in Comuni non interessati alla produzione di vini a denominazione d'origine controllata.

ARM

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

Art. 4  
(Enotecche mobili)

A favore dei soggetti di cui al punto 2) del precedente art. 2), ma gli interessati alla valorizzazione del medesimo vino a denominazione d'origine controllata, possono essere concessi contributi per l'acquisto di enoteche mobili.

\* Per il medesimo vino a denominazione d'origine controllata può essere finanziato l'acquisto di una sola enoteca mobile.

*AWM*

Art. 5

(Punti di vendita del vino)

Possono essere concessi incentivi per la istituzione di punti di vendita di vini pugliesi a denominazione d'origine controllata, ubicati sia nei Comuni di produzione che in altre località ove si concentra la domanda ed il consumo, sia del territorio italiano che estero, a condizione che detti punti siano istituiti e gestiti dai soggetti di cui al punto 2) del precedente art. 2 interessati alla valorizzazione del medesimo vino a denominazione d'origine controllata e che vi sia l'impegno a rispettare le direttive della Giunta regionale di cui al successivo art. 10.

Nei punti di vendita del vino possono essere esposti e commercializzati anche altri prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato della zona cui si riferisce il vino, previo parere del Comitato di cui al successivo art. 8 della presente legge.

*Am*

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

Art. 6

(Segnaletica)

La Regione Puglia, sentite le Province, provvede alla predisposizione di un piano di segnaletica stradale per consentire di raggiungere le zone di produzione dei vini a denominazione d'origine controllata, le enoteche di interesse regionale, i punti di vista di vendita del vino e gli impianti di produzione e commercializzazione delle cantine sociali cooperative.

*Ann*

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

Art. 7

(Iniziative promozionali)

La Regione Puglia può concedere contributi a favore di Consorzi per la valorizzazione e la tutela di vini a denominazione d'origine controllata o di Consorzi di cantine sociali che producono il medesimo vino a denominazione d'origine controllata, per l'attuazione di programmi promozionali da attuare al di fuori del territorio regionale, in Italia e/o all'estero.

I programmi di valorizzazione di cui al precedente comma sono sottoposti all'esame di un Comitato di coordinamento istituito dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare permanente per l'agricoltura del Consiglio regionale.

AMM

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

Art. 8  
(Pareri)

I pareri previsti dagli articoli 2 e 5 della presente legge sono espressi dal vigente Comitato regionale costituito ai sensi del primo comma dell'art. 6. del D.P.R. 12.7.1963 n. 930, allargato per l'occasione al rappresentante degli organismi che istituiscono e/o gestiscono l'iniziativa.

*ARM*

Art. 9

(Tipologia degli incentivi)

I contributi previsti dai precedenti artt. 2,3, 4 e 5 riguardanti le enoteche e i punti di vendita del vino si riferiscono alle spese di costituzione, restauro, arredamento, manutenzione e funzionamento.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile; sugli importi concessi possono essere corrisposte anticipazioni e/o acconti con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 31.8.1981 n. 54.

I contributi previsti dal precedente art. 7 sono concessi tenendo presente l'importanza delle iniziative e la spesa richiesta per realizzarle.

*AUM*

Art. 10

(Coordinamento regionale - piani annuali-deleghe)

Ai fini dell'applicazione della presente legge la Giunta regionale:

- 1) formula entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sen tita la competente Commissione Consiliare permanente Agricoltura del Con siglio regionale, direttive per il primo funzionamento delle enoteche di interesse regionale e dei punti di vendita del vino, per la realizzazio ne dei programmi promozionali e per la idéntificazione dei prodotti tipi ci di cui al precedente art. 5;
- 2) predispone il piano di segnaletica stradale previsto dal precedente art. 6 e la successiva integrazione e manutenzione delle opere;
- 3) formula annualmente un piano contenente il coordinamento delle attività delle enoteche e dei punti di vendita, la eventuale integrazione della seg naletica e la ripartizione dei contributi previsti per l'applicazio ne della presente legge. Detto piano annuale sarà reso esecutivo dopo la approvazione del Consiglio regionale.

La realizzazione del piano di segnaletica stradale e delle succes sive integrazioni e la relativa manutenzione delle opere sono delegate alle Province competenti per territorio.

*ASUM*

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

Art. 11

(Norme finanziarie)

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, nell'anno 1982, una spesa pari a £. 400 milioni.

Nel bilancio della Regione per l'anno 1982, alla parte spesa, saranno istituiti i seguenti capitoli:

(Competenza e cassa)

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) "Contributi per l'istituzione ed il funzionamento di enoteche e punti di vendita del vino e per iniziative promozionali" | £. 325.000.000 |
| 2) "Contributi per l'attuazione della segnaletica stradale a favore della promozione del vino"                              | " 75.000.000   |

Sulla spesa autorizzata per l'attuazione della segnaletica, una somma pari al 3% è riservata alle Province per le spese connesse all'esercizio della delega.

Agli oneri derivanti da quanto disposto nel primo comma del precedente articolo si farà fronte con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della legge 27.12.1977 N. 984 e del relativo Piano Agricolo Nazionale sul settore vitivinicoltura, in coerenza con quanto disposto con la legge regionale 31.8.1981 n. 54.

La spesa per gli anni successivi al 1982 sarà stabilita con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione della Regione.

*Am*